



COMUNE DI CANISCHIO Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)
☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
✉ e-mail: info@comune.canischio.to.it
Posta Elettronica Certificata : canischio@cert.ruparpiemonte.it
Sito internet : www.comune.canischio.to.it

ORDINANZA N. 11/2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria finalizzata ad individuare i servizi comunali indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti comunali. Ulteriore proroga efficacia ordinanze n. 07/2020 del 24.03.2020 e n. 09/2020 del 03.04.2020.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):
[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]
- il D.P.C.M. in data 08 marzo 2020 con particolare riferimento all'art. 1, comma 1°, lett. e), secondo cui “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- il D.P.C.M. in data 09 marzo 2020, il quale prevede che le misure di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 08 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui “le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
- la circolare n. 2/2020 del Ministero dell'Interno la quale ribadisce che:
“ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché le ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”;
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 “Misure urgenti in materia di pubblico impiego”, dispone:
“[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...]”
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 con il quale si dettano ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza da COVID-19, in particolare il punto 6, circa la sospensione delle attività degli uffici pubblici anche Comunali, salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili, come individuati dalle Autorità competenti d'intesa con il Prefetto;
- il D.P.C.M. del 22.03.2020, con il quale, tra l'altro, si prorogano al 3 aprile 2020 i termini per l'efficacia di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.03.2020;

- il D.P.C.M. del 01.04.2020 il quale stabilisce che:
“ 1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020. [...]”;
- il D.P.C.M. del 10.04.2020 le cui misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 hanno validità dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;
- il DPCM del 26.04.2020 le cui misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 hanno validità dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 50 del 2.05.2020, con il quale si dettano ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19 sul territorio della Regione Piemonte, in particolare il punto 16, circa la sospensione delle attività degli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili, come individuati dalle Autorità competenti d'intesa con il Prefetto;

Rilevata l'impossibilità ad effettuare progetti di lavoro a domicilio (“lavoro agile” o “smart working”) in quanto i dipendenti comunali non hanno presso le proprie abitazioni connessioni internet attive;

Vista le proprie precedenti ordinanze:

- n. 07/2020 del 24.03.2020, ad oggetto “Emergenza sanitaria finalizzata ad individuare i servizi comunali indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti comunali” in vigore fino alla data del 03 aprile 2020, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 22.03.2020;
- n. 09/2020 del 03.04.2020, ad oggetto “Emergenza sanitaria finalizzata ad individuare i servizi comunali indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti comunali fino alla data del 13.04.2020”;
- n. 10/2020 del 14.04.2020, ad oggetto “Emergenza sanitaria finalizzata ad individuare i servizi comunali indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti comunali. Proroga efficacia ordinanze n. 07/2020 del 24.03.2020 e n. 09/2020 del 03.04.2020”;

Considerato che si rende necessario proseguire nel limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

ORDINA

1. per le motivazioni espresse in premessa qui interamente richiamate, l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 07/2020 del 24.03.2020, già confermate e ribadite fino al 13 aprile 2020 con ordinanza sindacale n. 09/2020 del 03.04.2020 e successivamente prorogata fino al 03.05.2020 con ordinanza sindacale n. 10/2020 del 14.04.2020, è ulteriormente prorogata fino al 17 maggio 2020, salvo nuove proroghe e disposizioni ministeriali in relazione al protrarsi della situazione di emergenza attuale, lasciando invariata l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza dal personale dipendente a turnazione, utilizzando per i giorni di assenza dal servizio gli istituti previsti dall'art. 1, comma 1° lett. hh), del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
2. Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line.

Copia delle medesima è altresì trasmessa per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

Canischio, li 04.05.2020

IL SINDACO



(ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe)

Riccardo Rosa